

COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

AREA POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE n. 15 del 18.11.2016

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO PER LA GESTIONE DEI FONDI EX ART.208 DEL C.D.S. DA DESTINARE ALLA PREVIDENZA INTEGRATIVA DELLA POLIZIA LOCALE – PRESA D'ATTO GARA DESERTA E AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA.

Il Segretario Comunale Responsabile dell'Area PM

Ai sensi dell'art.19, comma 1, del regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Premesso

- Che l'articolo 208, commi 2° e 4°, del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) disciplina le modalità con cui gli Enti Locali destinano parte dei proventi derivanti da sanzioni pecuniarie amministrative a diverse finalità fra cui l'assistenza e la previdenza complementare per gli appartenenti alla Polizia Municipale:
- Che, in considerazione della peculiarità del lavoro svolto dai dipendenti della Polizia Locale, l'Amministrazione comunale ha inteso avvalersi della possibilità di assegnare a tale finalità una parte delle risorse contravvenzionali di cui all'art. 208 del C.d.S.
- Che con deliberazione G.C. n.171/2008 ha stabilito di accantonare annualmente in sede di redazione del bilancio di previsione, con decorrenza 1° gennaio 2009, una quota di detti proventi pari a €.800,00 per ogni dipendente a tempo indeterminato del Corpo di P.L. per essere fruiti dai componenti l'Ufficio di Polizia Municipale a scopo previdenziale o assistenziale attraverso le modalità da individuare con un successivo provvedimento;
- Che con deliberazione consiliare n.14 del 12 aprile 2011, è stato approvato il regolamento per l'istituzione dei forme di previdenza e assistenza complementare per il personale della Polizia Locale dei Comune di Bellinzago Novarese

Considerato che, al fine di provvedere all'individuazione dell'operatore economico per la gestione dei fondi di che trattasi, l'apposita commissione tecnica istituita ai sensi dell'art. 9 e segg. del regolamento comunale ha esaminato il capitolato tecnico proposto dalla società Assiteca S.p.a., broker del Comune di Bellinzago, in data 13.06.2015 e ha dato parere favorevole in merito alla congruità del citato capitolato:

VISTE

- la deliberazione consiliare n. 1 del 29 febbraio 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione SeS 2014/2019 SeO 2016/2018;
- la deliberazione consiliare n. 15 del 30 marzo 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato bilancio per l'esercizio finanziario 2016 ed i relativi allegati;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 in data 24 luglio 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano delle performance e quindi definiti ed assegnati gli obiettivi e le risorse ai responsabili dei servizi;

Richiamata la propria determinazione n.7 in data 20.06.2016 con la quale è stato avviato il procedimento per l'individuazione dell'operatore economico per la gestione dei fondi di cui all'art.208 del Codice della strada da destinare alla previdenza integrativa della Polizia Locale del comune di Bellinzago Novarese, demandando, in esecuzione dell'accordo con la Provincia di Novara approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 in data 31.11.2015, alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Novara tutti gli adempimenti conseguenti come meglio definito nell'art.2 dell'accordo;

Vista la nota della Provincia di Novara prot. N 27565 in data 09.08.2016 con la quale si comunica che la gara indetta per l'individuazione dell'operatore economico per la gestione dei fondi di cui all'art.208 del Codice della strada è andata deserta;

Ricordato che, in applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 l'importo presunto dell'appalto è di €. 62.400,00 (sessantaduemilaquattrocento/00) così distinto:

- Accantonamento anni 2009-2015 €. 38.400,00;
- Versamenti presunti anni 2016-2020€. 24.000,00.

Visto l'art.63 del D.lgs. n.50/2016 ai sensi del quale la procedura negoziata senza pubblicazione di bando può essere utilizzata qualora in esito ad una procedura aperta non sia stata presentata alcuna offerta;

Visto l'art.36 del D.lgs. n.50/2016 ai sensi del quale per affidamenti di servizi o forniture di importo superiore a €.40.000 ma inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria le stazioni appaltanti possono ricorrere alle procedure negoziate previa consultazione, ove esistenti, di cinque operatori

Ritenuto, quindi, di prendere atto della gara deserta e di demandare alla Stazione appaltante della Provincia di Novara l'avvio della procedura negozia senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art.63 comma 2 lett.a) del D.lgs. n.50/2016 nel rispetto dei principi di cui all'art.30 del medesimo decreto legislativo;

VISTO l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: "Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali";

Visto l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale i comuni e gli altri enti locali hanno la facoltà di utilizzare le convenzioni, fermo restando l'obbligo, nel caso in cui non se ne avvalgano, di utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui agli artt. 9, comma 3, del D.L. n.66/2014, convertito in legge n. 89/2014, e art. 1, comma 512, della legge n.208/2015, per le quali è previsto l'obbligo di utilizzare le convenzioni CONSIP;

Visto l'art. 11, comma 6, della Legge 15 luglio 2011 n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98 che prevede: "Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all' art. 1, comma 449, della Legge 296/2006, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'art. 26,

comma 3, della Legge 488/1999 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale...";

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento (come da stampa della pagina web in data 16.06.2016 agli atti) e che, per tanto, è necessario avviare un'autonoma procedura per l'acquisizione del servizio/fornitura;

Visto l'art. 7 del D.L. n.52/2012 convertito dalla legge n.94/2012 che prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di ricorrere al mercato elettronico della P.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e dato atto che il servizio non risulta presente tra le categorie merceologiche contemplate dal MePA;

Visti

- l'art. 32 del Codice dei contratti, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina le fasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
- l'art. 35 del Dlgs. 19 aprile 2016 n. 50, che disciplina le soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'art. 37, che disciplina le aggregazioni e centralizzazione delle committenze il cui primo comma che così dispone: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 41 in data 30.11.2015, con la quale è stato approvato l'accordo con la Provincia di Novara per l'esercizio delle funzioni di Stazione Unica Appaltante;

Visti:

- a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011";
- c) L'art 183 del D. Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa" e ricordato in particolare che al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, così dispone "il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa."

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Visto l'art. 9 del D.L. n.78/2009, convertito dalla legge n.102/2009, e dato atto che è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivante dal presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, essendo conformi alle misure organizzative, approvate con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 6 giugno 2013, finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente";

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 1715, denominato "Oneri per la previdenza complementare" del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

Tenuto conto, altresì, che le apposite dotazioni relative al pagamento degli oneri di cui alla deliberazione AVCP, sono previste al Cap./Art. 1734, denominato "Spese per servizi amministrativi" del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

Vista, infine, la nota della Provincia di Novara prot. N.32743 in data 03-10-2016 con la quale si richiede il rimborso delle spese sostenute pe la gestione della gara di che trattasi ed in particolare:

- €.30,00 per contributo ANAC
- €.755,59 per spese di pubblicazione avviso sulla Gazzetta Ufficiale

Visto il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. n.163/2006 e s.m.i.;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

- Di prendere atto della nota della Stazione Appaltante della Provincia di Novara prot. N 27565 in data 09.08.2016 con la quale si comunica che la gara indetta per l'individuazione dell'operatore economico per la gestione dei fondi di cui all'art.208 del Codice della strada è andata deserta.
- 2. Di avviare la procedura negoziata ai sensi dell'art.63 comma2 lett.a) del d.lgs. n.50/2016 per l'individuazione dell'operatore economico per la gestione dei fondi di cui all'art. 208 del Codice della strada da destinare alla previdenza integrativa della Polizia Locale del Comune di Bellinzago Novarese, demandando, in esecuzione dell'accordo approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 in data 31.11.2015, alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Novara tutti gli adempimenti conseguenti, e precisamente:
 - a) gestione operativa del procedimento di gara, ivi compreso l'individuazione degli operatori economici da invitare, fino all'aggiudicazione definitiva;
 - b) cura degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici;
 - c) verifica, in capo ai concorrenti, del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnicoorganizzativa ed economico-finanziaria;
 - d) nomina della commissione giudicatrice;
 - e) verifica dei requisiti ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione.
- DI INDIVIDUARE ED INDICARE, in relazione al combinato disposto dell'art.192 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 gli elementi e le procedure ai fini dell'affidamento del contratto qui di seguito indicati:
 - Oggetto del Contratto: servizio di previdenza integrativa del personale di Polizia Locale;

- Fine da perseguire: affidamento del servizio di previdenza integrativa del personale di Polizia Locale
- Forma del contratto: Scrittura privata;
- Clausole essenziali: quelle contenute nel capitolato speciale che, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, viene approvato unitamente alla stessa;
- Criterio di selezione degli operatori economici: da determinarsi a cura della Stazione appaltante;
- Criterio di selezione delle offerte: da determinarsi a cura della Stazione appaltante.
- 4. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	3	Programm a	1 Titolo 1	Macroagg 1		
Cap./Art.	1715	Descrizion e	oneri previdenza complementa	are		
SIOPE	1123	CIG	CUP			
Creditore	ditta affi	ditta affidataria				
Causale	affidamento servizio di previdenza integrativa personale di Polizia Locale					
Modalità finan.	fondi di bilancio					
Importo €. 62	2.400,00					

Missione	3	Programm a	1 Titolo	1	Macroagg 3	
Cap./Art.	1734	Descrizion e	spese servizi amm	inistrativi	Annual communication of the Co	
SIOPE	1332	CIG		CUP		
Creditore	Provinci	Provincia di Novara				
Causale	ESSECUENCE .	pagamento oneri delibera AVCP del 05.03.2016 spese pubblicazione sulal gazzetta Ufficiale				
Modalità finan.	fondi di	fondi di bilancio				
Importo €. 7	85,59					

5. Di imputare la spesa di €. 62.400,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Importo	Data di scadenza pagamento
2016	€. 43.200,00	31.12.2016
2017	€. 4.800,0.0	31.12.2017
2018	€. 4.800,0.0	31.12.2018
2019	€. 4.800,0.0	31.12.2019
2020	€. 4.800,0.0	31.12.2020

6. Di liquidare, con imputazione al cap 1734 a favore della Provincia di Novara la spesa di €. 785,59 dalla stessa anticipata, per l'espletamento della gara andata deserta e meglio specificato nella nota prot. N.32743 in data 03.10.2016 e precisamente: €.30,00 per contributo ANAC e €.755,59 per spese di pubblicazione avviso sulla Gazzetta Ufficiale

- 7. Di dare atto che, ai sensi dell'art.9, c.1 lett. a) punto 2, del D.L. n.78/2009, è stata verificata la compatibilità del/dei pagamenti di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio, le regole di finanza pubblica
- 8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. . n. 267/2000 e dell'art. 3, comma 3, del regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- 9. Di dare atto che con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.10 del D.lgs. 163/2006 è il Sig. Mauro Rognoni e che non sussistono conflitti di interesse anche solo potenziale che impongono l'astensione.
- 10. Di dare atto che l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del visto di regolarità da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
- 11. Di trasmettere la presente determinazione con i relativi allegati alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Novara per l'attivazione e la gestione della procedura di gara.
- 12. Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Bellinzago Novarese e precisamente:
 - O All'albo on line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - O Nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n.33/2013 e secondo quanto prescritto dal Programma Triennale della trasparenza e integrità approvato dal comune di Bellinzago Novarese

Il Segretario Comunale Responsabile dell'Area PM Ai sensi dell'art.19 c.1. del Regolamento OUS Dessa Francesca Giuntini

REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA

Verificata la regolarità contabile del presente atto, si attesta:

- la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilanci e le regole di finanza pubblica (art.9, c1, lett. a) punto2 del D.L. n.78/2009;
- La registrazione contabile dello/degli impegno/i assunto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr. Franco Manfredda